

COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Art. 1 – Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di autovettura, autobus, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) L.R. 15/04/95 n. 20;
 - b) artt. 19 e 85 del DPR 24/07/1977, n. 616;
 - c) D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - d) D.P.R. 16/12/92, n. 495 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - e) D.M. 13/12/1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f) D.M. 15/12/1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) art. 8 della legge 05/02/1992, n. 104;
 - h) D.M. 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) D. Lgs. 22/12/00 n. 395;
3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. I servizi di N.C.C., definiti dalla legge n. 21/1992 "autoservizi pubblici non di linea" provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone in modo non continuativo o periodico, a richiesta degli interessati, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Tali autoservizi sono compiuti su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
3. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per un determinato servizio.
4. Lo stanziamento delle autovetture adibite al servizio di N.C.C. avviene, nelle rimesse in concessione al vettore, situate sul territorio comunale, presso le quali gli stessi mezzi sostano e sono a disposizione dell'utenza. A tale obbligo è possibile derogare, limitatamente al noleggio autovetture, solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 11, c. 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari).

Art. 3 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio NCC

1. I veicoli da destinare al servizio N.C.C. sono fissati in base ai contingenti determinati dalla regione Lombardia ad assegnati dalla Provincia di Brescia.

Art. 4 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio

1. I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione delle autorimesse presso le quali il veicolo è posto a disposizione dell'utenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a, L.R. 15/4/95 n. 20.
2. Ogni cambiamento dell'autorimessa deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Tale comunicazione andrà effettuata entro e non oltre il termine fissato dal presente regolamento per l'inizio del servizio e cioè entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
4. I titolari di autorizzazione N.C.C. devono comunicare al Comune il proprio domicilio o la sede dell'Ente, nonché entro 30 giorni ogni variazione intervenuta al riguardo.
5. E' fatto divieto di sosta in posteggio di stazionamento nelle strade o nelle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.
6. E' fatto divieto di procurarsi utenze al di fuori della rimessa di cui al n. 1 o al di fuori della sede del vettore.

Art. 5 - Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15/1/92 n. 21.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.
3. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia locale.

Art. 6 – Caratteristiche dei veicoli

1. I mezzi adibiti al servizio di N.C.C. devono:
 - a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere un bagagliaio idoneo al contenimento delle valigie;
 - d) essere collaudati, per lo specifico servizio, da parte dei competenti Organi;
 - e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D.M. 15 dicembre 1982, n. 572 (nel caso di autoveicoli);
 - f) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - g) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo visibile all'esterno, un contrassegno con la scritta "noleggio";
 - h) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;
 - i) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 7 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio, fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Art. 8 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

1. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del servizio N.C.C. è necessario:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della Legge 21/1992, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea;
 - b) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8
 - c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
 - d) non avere trasferito, da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o da altro Comune;
 - e) non essere titolari di licenza taxi;
 - f) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone, animali e cose, compresi i terzi trasportati;
 - g) avere la disponibilità di un locale rimessa, a norma dal punto di vista edilizio-urbanistico, ambientale ed igienico-sanitario, ubicato nel Comune;
 - h) essere in possesso di titoli previsti per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
2. Ai fini della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, gli interessati possono ricorrere, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, alle forme di autocertificazione.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione:
 - a) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.56 n. 1423; 31.05.65 n. 575, 13.09.72 n. 646, 12.10.82 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - b) essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione, anche da parte di altri Comuni;
 - d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - e) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazioni alle norme del Codice della Strada;
 - f) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge, essere stato sottoposto a procedure di amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo.

Art. 10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il servizio di cui al presente regolamento è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio di apposita autorizzazione per ogni singolo veicolo destinato all'espletamento del medesimo.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio sono assegnate attraverso bando pubblico per titoli.
3. Il bando è approvato in seguito a rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.
4. Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Sito Internet comunale.

5. Sono ammessi al bando coloro che sono iscritti nel ruolo dei conducenti di autoveicoli, di cui all'art. 6 della legge 21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco in uno degli Stati dell'Unione Europea.

Art. 11 - Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi punteggi di valutazione;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, nel rispetto dei termini e delle modalità previste nell'apposito bando. Le domande pervenute fuori termine saranno rigettate.
2. Nella domanda l'interessato dovrà specificare:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale;
 - b) in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
 - c) possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;
 - d) insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
 - e) indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al presente regolamento;
 - f) recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
3. Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15.01.1992 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. All'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue:
 - a) Responsabile del Servizio che la presiede;
 - b) Due membri interni scelti tra persone esperte.
2. La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l'elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.

Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione, comunica l'esito del bando ai partecipanti ed il provvedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni.
2. Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre gli elencati documenti, qualora non allegati alla domanda:
 - a) certificato di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95;
 - b) carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
 - c) contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
 - d) iscrizione al Registro Ditte (in caso di società).

3. Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi, entro 60 giorni dalla comunicazione, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.
4. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria.
5. La graduatoria ha validità 1 anno dalla data di approvazione da parte dell'organo competente.
6. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 15– Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio N.C.C. sono:
 - a) Essere residente nel Comune di Castel Mella da almeno 10 anni;
 - b) essere dipendente di un'impresa per lo stesso servizio in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare;
 - c) essere residente nei Comuni limitrofi e cioè: Flero, Roncadelle, Torbole Canaglia, Azzano Mella, Brescia e Capriano del Colle;
2. In caso di parità saranno preferiti i candidati più giovani d'età.

Art. 16 – Inizio del servizio e validità dell'autorizzazione.

1. Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa.
2. Il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 30 giorni.
3. L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo; il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardo l'organizzazione dell'impresa.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 17 – Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dall'art. 9 della L. 15/01/1992, art. 21, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dall'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis-causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni la stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Art. 18 – Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;

- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 – Interruzione del trasporto

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà essere opportunamente rimborsato.

Art. 20 – Trasporto portatori di handicap

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27/04/1978, n. 384.

Art. 21 – Controllo dei mezzi

- 1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli Organi della M.C.T.C. è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché della rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- 2. Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al comma precedente, il titolare di autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 22 – Tariffe

- 1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
- 2. Le tariffe sono fissate nel rispetto delle disposizioni vigenti, concernenti i criteri per la loro determinazione in base al chilometraggio.
- 3. Le tariffe e le condizioni del trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Art. 23 – Trasporto bagagli e animali

- 1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
- 2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24 – Forza Pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25 – Vigilanza

1. La vigilanza delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 26 – Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non presti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando correnti.

Art. 27 – Sanzioni

1. Per la determinazione delle e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o dalle altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 689/91.
2. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrorate nel rispetto del vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. ed al vigente regolamento che disciplina l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 450 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 150).
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, iene individuata dal Responsabile del Servizio.
5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
6. Nessun indennizzo è dovuto al Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 28 - Sospensione e decadenza

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 4 (criteri generali per lo svolgimento del servizio) comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.
2. Inoltre l'autorizzazione può essere sospesa per
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.
3. La sospensione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.
4. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o contro deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Durante la

sospensione, l'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

5. L'autorizzazione è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
 - a) per l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori per le cause di sopra dette, nell'arco di un quinquennio,
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - f) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi;
6. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.
7. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.
8. La decadenza comporta il ritiro della stessa.

Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità professionale;
 - b) seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente comma² dell'art. 28, nell'arco di un quinquennio;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 28;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.
3. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità professionale, il Responsabile del servizio provvede alla revoca.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m.i.; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o contro deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.
6. La revoca dell'autorizzazione comporta il ritiro della stessa.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Ente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.